

ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE UTILIZZO DEI DOCENTI NEI PERCORSI La proposta della UIL Scuola

Il documento allegato è stato predisposto dalla Uil Scuola con l'intento di fornire una linea operativa, rispettosa delle diverse competenze, alle fondazioni di partecipazione ed ai suoi organi, nonché al personale scolastico interessato, un contributo sulla questione della utilizzazione dei docenti in servizio nel sistema nazionale dell'istruzione nell'ambito dei percorsi di istruzione tecnica superiore previsti dal DPCM 28 gennaio 2008.

L'approfondimento è stato condotto nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative con particolare riferimento alle previsioni dell'articolo 4 c. 2 lettera F) del richiamato DPCM.

Secondo l'articolo 4 del DPCM 28 gennaio 2008 recante linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori i docenti possono svolgere attività di insegnamento nei Percorsi di Istruzione Tecnica Superiore secondo i seguenti vincoli:

- i docenti dei percorsi provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore di riferimento per almeno 5 anni;
- il numero dei docenti da applicare a ciascun percorso è determinato dai rappresentanti delle fondazioni di partecipazione costituenti gli ITS;
- I docenti in possesso di adeguata esperienza di insegnamento e delle relative abilitazioni corrispondenti ai curricula dei percorsi sono selezionati dalle Fondazioni di partecipazione costituite per i percorsi di Istruzione Tecnica superiore.
- I curricula dei percorsi fanno riferimento a competenze comuni, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche economiche organizzative, comunicative e relazionali di differente livello e a competenze tecnico - professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi a titoli ai titoli e alle qualifiche.

Modalità di partecipazione del personale della scuola

1. Il personale della scuola chiamato dalle Fondazioni a svolgere attività di insegnamento nei Corsi post-diploma potrà attuare tale impegno in aggiunta agli obblighi ordinari di servizio, previa autorizzazione del dirigente scolastico ai sensi del CCNL 29-11- 2007, art. 42, comma 4, ultimo periodo.
In questo caso il dirigente, in sede di redazione dell'orario di servizio, terrà conto dell'esigenza di consentire la presenza nella sede di svolgimento dell'incarico, come previsto dall'art. 41 del CCNL 29-11- 2007,
2. Nel caso in cui l'impegno richiesto dalle Fondazioni non fosse compatibile con gli obblighi ordinari di servizio nella scuola, al personale interessato di applicano i commi 1, 2, 4 e 6 dell'art. 453 del T. U. 297/1994, richiamato nell'art. 146, comma 11 del CCNL 29-11- 2007.

ALLEGATO

T. U. 297/1994, art. 453. Incarichi e borse di studio

1. Il personale docente, direttivo e ispettivo-tecnico che abbia conseguito la conferma in ruolo, può essere autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze di servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuità dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non più di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente.

2. Per la durata dell'incarico il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio.

3. Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo. Per gli incarichi svolti presso enti diversi dallo Stato, l'esonero dall'insegnamento non può superare l'anno scolastico e gli assegni sono a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

4. Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti

pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

5. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito.

6. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attività previste dal presente articolo è valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola.

7. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorché il personale risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali

8. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui al comma 1 è disposta di concerto con il Ministero del tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio.

9. Le autorizzazioni ad accettare incarichi temporanei per l'espletamento di attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica, possono essere concesse, fino ad un numero non superiore alla metà della totalità degli incarichi di durata non inferiore a quattro mesi attribuiti nell'anno scolastico 1991-1992, solo per incarichi da espletare presso l'Amministrazione della pubblica istruzione e presso l'università. Possono essere autorizzati altresì incarichi presso enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi o enti internazionali, con assegni a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476.